

Il Riconoscimento dei Titoli di Studio e delle Qualifiche Professionali

1. Introduzione

Pur essendo oggi parole molto in voga, mobilità, internazionalizzazione e libera circolazione delle competenze, sono nella pratica ostacolate dalla mancanza di meccanismi efficaci di riconoscimento di titolo di studio e professionali, quando non da una normativa nazionale fortemente restrittiva.

Gli sforzi compiuti in questi anni, sia a livello comunitario, sia a livello più generale europeo (si pensi alla Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, meglio nota come "[Convenzione di Lisbona](#)"), pur essendo la migliore testimonianza della volontà di migliorare l'attuale situazione, sono però a loro volta resi spesso ardui – quando non vani – dalle difficoltà degli stessi ordinamenti nazionali ad adeguarsi a livello interno a questi sviluppi.

Basterà, a titolo esemplificativo, ricordare come la stessa "Convenzione di Lisbona", siglata l'11 aprile 1997, sia stata recepita dal nostro ordinamento solo nel luglio 2002 ([Legge 11 luglio 2002, n. 148](#), in Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002 n. 173 - Supplemento Ordinario n. 151/L).

Nonostante la persistenza di alcune difficoltà è comunque possibile affermare come il nostro paese disponga ormai di un sistema di riconoscimento dei titoli di studio e professionali che seppur non ancora completo, consente oggi una loro più rapida ed agevole identificazione e attribuzione.

Questo quadro normativo è oggi costituito da:

- la normativa di attuazione delle direttive comunitarie relative al mutuo riconoscimento, negli stati membri, delle qualifiche e delle esperienze pratiche maturate e dei titoli di studio ottenuti nel paese d'origine;
- gli accordi bilaterali siglati dall'Italia con altri stati aventi per oggetto il reciproco riconoscimento dei titoli;
- la normativa nazionale in materia di riconoscimento dei titoli esteri.

2. Le procedure per il riconoscimento

Le procedure per il riconoscimento dei titoli, siano essi di studio o di natura professionale (vale a dire le qualifiche), appaiono ancora oggi tutt'altro che semplici. Il motivo principale di tale tortuosità è data dal fatto che, nonostante gli sforzi compiuti in questo senso, non esiste ancora una normativa di riferimento chiara ed esaustiva, soprattutto per quanto riguarda le situazioni soggettive.

In generale per quanto riguarda l'Italia è utile distinguere tra le varie situazioni suddividendole in 2 grandi categorie, riconoscimento dei titoli di studio e riconoscimento dei titoli professionali, all'interno delle quali è utile un'ulteriore suddivisione tra cittadini europei ed extracomunitari.

2.1 Il riconoscimento dei titoli di studio

Per quanto concerne il riconoscimento dei titoli di studio la prima distinzione che è necessario adottare è quella tra cittadini comunitari ed extracomunitari, anche se, ancora ad oggi, tale distinzione può essere ritenuta “informale” o quanto meno “programmatica”. Questo perché il cosiddetto Processo di Bologna – cioè il dialogo avviato a livello europeo per promuovere un processo di armonizzazione dei vari sistemi di istruzione superiore europei – non ha per ora prodotto risultati tangibili.

I sei obiettivi principali del Processo di Bologna sono:

- l'adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità;;
- l'adozione di un sistema fondato su due cicli principali, di 1° e 2° livello;
- il consolidamento di un sistema di crediti didattici - basato sul sistema ECTS - acquisibili anche in contesti disciplinari diversi;
- la promozione della mobilità;
- la promozione della cooperazione europea nella valutazione della qualità;
- la promozione di una indispensabile dimensione europea dell'istruzione superiore.

Obiettivi che, se raggiunti, semplificheranno in maniera considerevole le procedure di rinascimento fino ad una loro automaticità.

In Italia la situazione attuale ha registrato un netto miglioramento dopo la ratifica da parte di governo italiano della già ricordata Convenzione di Lisbona, per mezzo della Legge 11 luglio 2002, n. 148.

Questa riconosce in particolare alle Università la competenza (già prevista in termini meno precisi dall'art. 6 del [DM 509/99](#)) di valutare, nell'ambito della loro autonomia, la validità dei titoli di studio conseguiti all'estero **ai soli fini dell'ammissione ad ulteriori corsi di studio universitari.**

Allo stesso tempo, il riconoscimento dei titoli accademici stranieri per finalità diverse (per es. la valutazione a fini concorsuali per l'accesso al pubblico impiego o alle professioni) viene demandata alle Amministrazioni dello Stato competenti.

Una distinzione più utile, almeno allo stato attuale è quindi quella tra cittadini italiani e stranieri. Nel primo caso, in cui rientrano non solo i cittadini italiani che hanno conseguito un titolo

all'estero, ma anche gli stranieri che abbiano acquisito la cittadinanza italiana (per matrimonio, per naturalizzazione, ecc.), il riconoscimento, o per meglio dire il **certificato di equipollenza**, sia a fini lavorativi che di continuazione degli studi dei diplomi di scuola superiore conseguiti all'estero, può essere ottenuto facendone richiesta al Centro Servizi Amministrativi (CSA) del Ministero della Pubblica Istruzione (ex-Provveditorato agli Studi).

Alla domanda bisogna allegare:

- a) il titolo finale degli studi in originale (o attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge) autenticato dal Ministero dell'Istruzione del Paese in cui è stato conseguito;
- b) la traduzione ufficiale del titolo di studio in lingua italiana;
- c) la dichiarazione di valore del titolo rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato;
- d) il piano di studi o programma ministeriale autenticato e tradotto.

Può eventualmente venire richiesto di seguire corsi integrativi o di sostenere un esame.

Diversa la situazione per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici che, come è stato sopra ricordato, è stato demandato direttamente agli atenei per le finalità riferite alla continuazione degli studi,.

In seguito all'entrata in vigore della Legge 148/02, i cittadini italiani, i cittadini comunitari, nonché i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono presentare richiesta di riconoscimento alle Università per:

- l'accesso all'istruzione superiore,
- il proseguimento degli studi universitari,
- il conseguimento dei titoli universitari italiani.

Le domande devono solitamente essere corredate dei seguenti documenti:

- l'originale del titolo finale di scuola secondaria superiore o certificato sostitutivo (sono ritenuti validi i titoli che consentono l'ammissione all'università del Paese in cui esso è stato conseguito e che siano stati conseguiti comunque al termine di un periodo scolastico pari ad almeno dodici anni);
- l'originale del titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento;
- il certificato relativo agli esami sostenuti;
- i programmi di studio (in originale) di tutte le discipline incluse nel curriculum;
- 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata.

In base alla documentazione presentata, le Università possono sia riconoscere l'equipollenza del titolo sia riconoscerlo solo parzialmente.

Una particolare situazione riguarda poi le domande di riconoscimento accademico di titoli relativi all'area sanitaria per cui l'art. 50, comma 8, del [DPR. n. 394/1999](#) (regolamento applicativo

del T.U. sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero) prevede che “la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dall'art. 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della Sanità, il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione Europea”.

Completa il quadro l'insieme di accordi bilaterali siglati dal governo italiano, che possono prevedere misure particolari, il cui elenco è disponibile sul sito del Ministero degli Esteri all'indirizzo http://www.esteri.it/ita/4_28_67_81_94_116.asp

3.1 Il riconoscimento dei titoli professionali

3.1.1. I Cittadini Comunitari

Il sistema generale si applica soltanto alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, cioè alle professioni il cui accesso o esercizio è subordinato, nel suddetto Stato, al possesso di determinate qualifiche professionali.

Se la professione in questione non è regolamentata nello Stato membro ospitante, non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali. Si può iniziare ad esercitare la professione nello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante, ma in alcuni casi dovrà essere presentato un certificato che attesti l'esercizio della stessa per almeno due anni nel corso degli ultimi dieci anni.

Va evidenziato che il sistema generale disciplina soltanto qualifiche professionali che comportano formazioni professionali complete, cioè le qualifiche che consentono di esercitare una professione determinata nello Stato membro di origine. Può trattarsi di qualifiche che comprendono formazioni teoriche e pratiche acquisite nel corso dell'istruzione primaria, secondaria o superiore.

All'occorrenza, se nello Stato membro di origine è richiesto un periodo di formazione o di tirocinio, in aggiunta al ciclo di studi primario, secondario o superiore, è necessario avere completato questo ciclo di studi e la formazione pratica o tirocinio richiesti, per poter beneficiare del sistema generale.

Il sistema generale non prevede il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro. Ogni richiesta sarà esaminata singolarmente dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

In linea di massima, qualora si sia pienamente qualificati nello Stato membro di origine per esercitare la stessa professione per la quale si richiede il riconoscimento delle qualifiche nello Stato membro ospitante, le qualifiche professionali saranno riconosciute tali e quali.

Tuttavia, prima di decidere in merito, l'autorità competente confronterà la formazione professionale acquisita nello Stato membro di origine con quella richiesta nello Stato membro ospitante.

In genere è richiesta un'esperienza professionale complementare per compensare una differenza nella durata delle formazioni professionali (differenza di almeno un anno tra la formazione professionale acquisita dal richiedente e la formazione professionale richiesta nello Stato membro ospitante per esercitarvi la professione in questione).

Generalmente, quando viene imposto un tirocinio o una prova, l'autorità competente a trattare le richieste di riconoscimento non ha facoltà di scegliere il tirocinio o la prova.

Si può esigere la prova del possesso di requisiti personali relativi a moralità, onorabilità e assenza di dichiarazione di fallimento, se gli stessi sono imposti anche ai cittadini dello Stato membro ospitante.

Si è soggetti alle stesse norme legislative, regolamentari, amministrative e deontologiche che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante. In particolare, si dovrà rispettare l'ambito di attività della professione nello Stato membro ospitante.

Il sistema generale **non si applica alle professioni regolamentate**, che sono già coperte da sei apposite direttive settoriali. I titoli professionali italiani che risultano a tutt'oggi coperti dalle predette direttive settoriali sono quelle di medico generico e specialista, infermiere di cure generali, dentista, ostetrico, veterinario, farmacista ed architetto.

Il sistema generale del riconoscimento della [Direttiva 89/48/CEE](#) è applicabile alle professioni indicate dalla legislazione italiana come "paramediche": assistenti, tecnici odontoiatrici, chiropratici, infermieri specializzati, tecnici sanitari, massaggiatori chinesiterapeuti, ottici, dietisti, infermieri specializzati, analisti di laboratorio, psicologi, psicoterapeuti.

Il professionista italiano che intendesse ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale in uno dei paesi dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo può chiedere informazioni sulle modalità di riconoscimento ai rispettivi centri nazionali di informazione sul riconoscimento dei titoli professionali.

Si possono ricevere informazioni dettagliate presso le autorità diplomatiche o consolari italiane all'estero o presso il Cimea, Fondazione RUI, viale XXI Aprile 36 00162 Roma - tel: +39-06-32-12-81 fax +39-06-86-32-28-45 - E-mail: cimea@fondazionerui.it

3.1.2. Verso un nuovo regime di riconoscimento: la nuova direttiva 2005/36

Più di recente la Commissione ha avviato una riforma del regime di riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di contribuire alla flessibilità dei mercati del lavoro, di realizzare una maggior liberalizzazione delle prestazioni di servizi, di favorire un maggiore automatismo nel riconoscimento delle qualifiche, nonché di semplificare le procedure amministrative. Questo processo ha portato all'approvazione nel settembre 2005 della nuova direttiva relativa al "riconoscimento delle qualifiche professionali", che abroga tutte le precedenti direttive il cui termine di trasposizione negli ordinamenti nazionali è stato fissato al 20 ottobre 2007¹.

La nuova direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia come lavoratori autonomi che dipendenti.

A livello legislativo, questa nuova direttiva si inserisce nel processo di consolidamento legislativo inteso a raggruppare in un unico testo le tre direttive relative al sistema generale (direttive del Consiglio 89/48/CEE e [92/51/CEE](#), nonché la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio [1999/42/CE](#)) e dodici direttive settoriali (le direttive del Consiglio [93/16/CEE](#), [77/452/CEE](#), [77/453/CEE](#), [78/686/CEE](#), [78/687/CEE](#), [78/1026/CEE](#), [78/1027/CEE](#), [80/154/CEE](#), [80/155/CEE](#), [85/432/CEE](#), [85/433/CEE](#) e [85/384/CEE](#)), che coprono sette professioni: medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.

Le direttive specifiche relative alla prestazione di servizi e all'insediamento degli avvocati (direttive [77/249/CEE](#) e [98/5/CE](#)) non sono considerate nel quadro di questo esercizio dato che queste non hanno per oggetto il riconoscimento delle qualifiche professionali, bensì il riconoscimento dell'autorizzazione di esercitare. Il riconoscimento dei diplomi di avvocato è attualmente disciplinato dalla direttiva 89/48/CEE ed è quindi oggetto della nuova direttiva 2005/36/CE.

Una distinzione introdotta dalla nuova direttiva è quella tra "libera prestazione dei servizi" e "libertà di insediamento", sulla base di criteri individuati dalla Corte di giustizia, quali: la durata, la frequenza, la periodicità e la continuità delle prestazioni.

Nel caso di "**libera prestazione dei servizi**", grazie alla direttiva 2005/36, ogni cittadino comunitario legalmente stabilito in uno Stato membro può, in linea di massima, prestare i suoi servizi temporaneamente e occasionalmente in un altro Stato membro con il suo titolo professionale di origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle sue qualifiche. Tuttavia, in caso di trasferimento dell'interessato per prestazioni di servizio al di fuori del suo Stato membro di

¹ il testo della direttiva è disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0036:IT:HTML>

insediamento, il prestatario deve comprovare inoltre di avere due anni di esperienza professionale se la professione in questione non è regolamentata in tale Stato.

Lo Stato membro ospitante può esigere dal prestatario una dichiarazione preliminare prima della prestazione iniziale di servizi sul suo territorio e il rinnovo di tale dichiarazione, annualmente, con l'aggiunta delle informazioni relative alle coperture assicurative o ad altri mezzi di protezione personale o collettiva riguardanti la responsabilità professionale. Lo Stato membro ospitante può inoltre esigere che la prima dichiarazione sia accompagnata da un certo numero di documenti precisati in maniera limitata, come la prova dello stato di cittadinanza del prestatario, un attestato di domicilio legale e una prova delle sue qualifiche professionali.

Se lo Stato membro ospitante esige un'iscrizione pro forma presso l'organismo professionale competente, tale iscrizione dovrà intervenire automaticamente sulla base della trasmissione all'organismo professionale o all'organismo incaricato di trattare il fascicolo dell'interessato, da parte dell'autorità competente destinataria della dichiarazione preliminare. Per le professioni che comportano interventi in materia sanitaria o di sicurezza pubblica che non beneficiano del riconoscimento automatico, lo Stato membro ospitante può procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatario nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nel caso in cui la prestazione venga effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di residenza o con il titolo di formazione del prestatario, lo Stato membro ospitante può esigere da questo che fornisca un certo numero di informazioni riguardanti segnatamente le coperture assicurative contro i rischi pecuniari connessi alla sua eventuale responsabilità professionale.

Le autorità competenti garantiscono lo scambio delle informazioni necessarie affinché la denuncia di un destinatario di un servizio, nei confronti di un prestatario di servizi, venga correttamente trattata. Lo Stato membro ospitante può peraltro richiedere allo Stato membro di residenza informazioni sul domicilio legale del prestatario, sulla sua buona condotta e sull'assenza di sanzioni professionali. Un idoneo scambio di informazioni è previsto dalla direttiva, tanto nel quadro della prestazione di servizi temporanei, quanto nel contesto dell'elezione di domicilio permanente in un altro Stato membro, allorquando si tratta di fatti gravi intervenuti in occasione dell'elezione di domicilio dell'interessato sul territorio, suscettibili di avere conseguenze sull'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso, tale scambio di informazioni deve avvenire nel rispetto della legislazione esistente in materia di protezione dei dati.

L'ipotesi di **“libertà d'insediamento”** si ha invece quando un professionista beneficia della libertà effettiva di stabilirsi in un altro Stato membro per svolgervi un'attività professionale in modo stabile. In questo caso la nuova direttiva riprende i tre regimi di riconoscimento esistenti:

1). Regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali

Qualora in uno Stato membro ospitante, l'accesso ad una professione, o il suo esercizio, sia regolamentato, cioè dipenda dal possesso di qualifiche professionali determinate, l'autorità competente di tale Stato membro consente l'accesso a detta professione e il suo esercizio alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali, dal momento che il richiedente è titolare di un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che attesta un livello di formazione almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro d'accoglienza.

Se, per contro, nello Stato membro d'origine del richiedente, l'accesso ad una professione non dipende dal possesso di determinate qualifiche professionali, questo deve, per poter accedere alla professione in uno Stato membro d'accoglienza che disciplina tale professione, comprovare di possedere, oltre al titolo di formazione, due anni di esperienza professionale a tempo pieno nel corso dei dieci anni precedenti.

In particolare il sistema è basato su cinque livelli di qualifiche professionali:

- attestato di competenza che corrisponde ad una formazione generale del livello d'insegnamento primario o secondario che comprova che il suo titolare possiede conoscenze generali o un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla base di una formazione attestata da un certificato o da un diploma, ovvero un'esperienza professionale di tre anni;
- certificato che corrisponde ad una formazione di livello d'insegnamento secondario tecnico o professionale o generale, completato da un ciclo professionale;
- diploma che sancisce una formazione del livello di insegnamento post-secondario, di una durata minima di 1 anno, o una formazione di livello professionale comparabile in termini di responsabilità e funzioni;
- diploma che sancisce una formazione del livello d'insegnamento superiore o universitario, di una durata minima di 3 anni e inferiore a 4 anni;
- diploma che sancisce una formazione superiore corrispondente ad una formazione di livello dell'insegnamento superiore o universitario, di una durata minima di 4 anni.

In via del tutto eccezionale è anche prevista la possibilità che altri tipi di formazione possano essere assimilate ad uno di questi cinque livelli.

Inoltre, lo Stato membro di accoglienza può subordinare il riconoscimento dei titoli di formazione all'assolvimento, da parte del richiedente, di una misura di compensazione (prova attitudinale o periodo di tirocinio di una durata massima di 3 anni) se:

- la formazione è inferiore di un anno a quella richiesta nello Stato membro di accoglienza;
- la formazione che egli ha seguito ha avuto per oggetto materie sostanzialmente differenti da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro d'accoglienza; ovvero
- la professione, così come è prevista nello Stato membro di accoglienza, comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione corrispondente nello Stato membro d'origine del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto della formazione ricevuta dal lavoratore migrante.

In linea di massima la direttiva stabilisce che lo Stato membro di accoglienza debba concedere al richiedente la scelta tra il periodo di tirocinio e la prova attitudinale. Lo Stato membro di accoglienza non potrà derogare alla scelta del lavoratore migrante se non nei casi espressamente previsti ovvero previa autorizzazione da parte della Commissione.

Infine, la direttiva prevede la possibilità per le associazioni professionali rappresentative tanto a livello nazionale quanto europeo di definire piattaforme comuni che definiscano misure compensative tali da compensare le differenze sostanziali rilevate fra le formazioni di almeno due terzi degli Stati membri e, in ogni caso, da coloro i quali regolamentano la professione di cui si tratta.

2). Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall'esperienza professionale per alcune attività industriali, commerciali e artigianali

Riprendendo le classi di attività professionale coperte dalle vecchie direttive e riducendo a tre il numero delle ipotesi di riconoscimento, la presente direttiva persegue l'obiettivo di una semplificazione legislativa stabilendo le condizioni fondamentali per il riconoscimento dell'esperienza professionale.

Gli elementi presi in considerazione per il riconoscimento dell'esperienza professionale sono la durata e la forma di esperienza professionale (come lavoratore autonomo o dipendente) nel settore di riferimento, compresa anche la formazione preliminare purché comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuto pienamente valido dall'organismo professionale competente.

Sono poi previste condizioni particolari per alcuni settori (ad esempio: industria tessile, industria chimica, industria petrolifera, industrie manifatturiere e del comparto edile), in cui il riconoscimento è vincolato ad alcune condizioni per le quali si rimanda al testo della direttiva (in particolare l'[allegato IV](#)).

3). Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche per le professioni di medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto

Ogni Stato membro riconosce automaticamente i titoli di formazione che danno accesso alle attività professionali di medico, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto (vedi all'[allegato V](#)).

La direttiva riprende del pari il principio del riconoscimento automatico per le specializzazioni mediche o odontoiatriche comuni ad almeno due Stati membri nel diritto esistente, tuttavia limita l'introduzione futura nella direttiva 2005/36/CE di nuove specializzazioni sanitarie - beneficianti del riconoscimento automatico - a quelle comuni ad almeno due quinti degli Stati membri.

medico	la formazione di medico di base è preliminare alle formazioni di medico specialista o di medico generico
medico di base	l'ammissione alla formazione di medico di base presuppone il possesso di un diploma o certificato che dà l'accesso agli istituti universitari o a istituti superiori equivalenti e comprende complessivamente almeno sei anni di studi o 5500 ore d'insegnamento teorico e pratico in un'università o sotto la sorveglianza di un'università
medico specialista	l'ammissione alla formazione di medico specialista presuppone il completamento di sei anni di studi come medico di base e comprende un insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un centro universitario o in un altro centro riconosciuto, per una durata minima non inferiore alle durate previste nell' allegato V
medico generico	l'ammissione alla formazione di medico generico presuppone il completamento di sei anni di studi come medico di base e comprende un insegnamento pratico a tempo pieno in un ambiente ospedaliero abilitato, per una durata minima di due anni per qualsiasi formazione di medico generico che consente di ottenere titoli di formazione rilasciati prima del 1° gennaio 2006, e di tre anni per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data
Infermiere responsabile dell'assistenza generale	l'ammissione alla formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale presuppone una formazione scolastica generale di dieci anni, sancita da un diploma o da un altro certificato riconosciuto e comprende almeno tre anni di studi o 4600 ore d'insegnamento teorico e clinico effettuato a tempo pieno (eccezionalmente a tempo parziale) e che

	comprenda almeno il programma che figura all' allegato V
Dentista	l'ammissione alla formazione di dentista presuppone il possesso di un diploma o certificato che consenta l'accesso, per gli studi in questione, agli istituti universitari o agli istituti superiori di un livello equivalente e comprenda complessivamente almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che comprendono almeno il programma che figura all' allegato V
Veterinario	l'ammissione alla formazione di veterinario presuppone il possesso di un diploma o certificato che consente l'accesso, per gli studi in questione, agli istituti universitari o istituti superiori di un livello equivalente e comprende complessivamente almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, in un'università o in un altro istituto superiore riconosciuto, che comprendono almeno il programma che figura all' allegato V
Ostetrica	l'accesso alla formazione di ostetrica è subordinata a due condizioni: - completamento di almeno dieci anni della formazione scolastica generale. In tal caso, essa comprende una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica, con almeno tre anni di studi teorici e pratici, che comprendono almeno il programma che figura all' allegato V ; - il possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale. In tal caso, essa comprende complessivamente almeno una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di diciotto mesi, che comprende il programma di base di cui all' allegato V
Farmacista	l'ammissione alla formazione di farmacista presuppone il possesso di un diploma o certificato che consente di accedere, per gli studi in questione, agli istituti universitari o agli istituti superiori equivalenti e comprende una formazione di una durata di almeno cinque anni, di cui almeno quattro anni d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un'università e sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale.
Architetto	l'ammissione alla formazione d'architetto presuppone il possesso di un diploma o certificato che consente l'accesso, per gli studi in questione, agli istituti universitari o agli istituti superiori equivalenti e comprende

	complessivamente almeno quattro anni di studio a tempo pieno o sei anni di studi, di cui tre a tempo pieno. La Germania deroga, per taluni titoli, alle condizioni della formazione di architetto.
--	--

La direttiva estende la possibilità per gli Stati membri di autorizzare la formazione a tempo parziale per l'insieme di tali professioni, nella misura in cui la durata complessiva, il livello e la qualità di tale formazione non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno.

Una domanda individuale di riconoscimento deve essere presentata presso l'autorità competente dello Stato membro d'accoglienza. Questa domanda deve essere corredata di un certo numero di documenti e certificati, limitatamente numerati nell'[allegato VII](#) della direttiva. Una novità presente nella nuova normativa è l'introduzione dell'obbligo, per le autorità competenti, di confermare il ricevimento della domanda entro il termine di un mese e di indicare qualsiasi documento mancante. Una decisione deve essere adottata entro il termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento del fascicolo completo. Qualsiasi rifiuto deve essere debitamente motivato e deve, come anche l'assenza di una decisione entro il termine stabilito, poter formare l'oggetto di un ricorso nell'ambito della giurisdizione nazionale.

Il cittadino di uno Stato membro deve poter utilizzare il suo titolo di formazione e, eventualmente, la sua abbreviazione, nonché il titolo professionale dello Stato membro d'accoglienza corrispondente. Se una professione è regolamentata nello Stato membro d'accoglienza da un'associazione o da un'organizzazione (vedi [allegato I](#)), i cittadini degli Stati membri devono diventare membri della suddetta organizzazione o associazione per poter utilizzare il titolo.

3.1.3. I Cittadini Extracomunitari

Per quanto riguarda i titoli professionali conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea, al fine di esercitare la professione corrispondente in Italia, è possibile chiederne il riconoscimento, ai sensi delle direttive europee 89/48/CEE e 92/51/CEE, e dei decreti legislativi di recepimento in Italia n. [115/92](#) e n. [319/94](#), grazie a quanto chiaramente disposto dall'art. 49 del D.P.R. 394/1999.

Nel caso si sia acquisita una parte della formazione professionale in un paese terzo è possibile beneficiare ugualmente del sistema generale, purché siano soddisfatte due condizioni:

- 1) la professione è regolamentata nello Stato membro di origine;
- 2) la formazione professionale è stata acquisita in misura preponderante in questo Stato membro, cioè la durata della formazione professionale acquisita in questo Stato membro è superiore alla durata della formazione professionale acquisita in un paese terzo.

Diversamente, nel caso si siano acquisite tutte le qualifiche professionali in un paese terzo è comunque possibile beneficiare del sistema generale, purché siano soddisfatte quattro condizioni:

- 1) le qualifiche professionali acquisite in un paese terzo sono già state riconosciute in uno Stato membro (Stato membro di origine) conformemente alla sua legislazione nazionale o a una convenzione bilaterale firmata da tale Stato;
- 2) le qualifiche professionali permettono di esercitare una professione regolamentata in questo Stato membro;
- 3) si è effettivamente esercitata la professione regolamentata in questione per tre anni (o due in certi casi) in questo Stato membro;
- 4) si è in possesso di un certificato, rilasciato da questo Stato membro, attestante l'esercizio effettivo di questa professione per tre (o due) anni sul suo territorio.

La domanda di riconoscimento va inoltrata ai Ministeri competenti per materia (Sanità, Giustizia, Industria,..). Informazioni sulle procedure per la presentazione della domanda di riconoscimento (moduli di domanda, elenco delle professioni di rispettiva competenza,..) si possono trovare sui siti dei relativi Ministeri.

Nel caso in cui nell'esame delle singole domande di riconoscimento emergano lacune presenti in relazione alla conoscenza di materie fondamentali relative allo svolgimento di una determinata professione in Italia, è possibile che ai professionisti venga richiesto il superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale che ha lo scopo di colmare tali lacune.

Il modulo di domanda di riconoscimento è diverso a seconda che la domanda stessa venga presentata da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia o da un cittadino straniero che invii la domanda dall'estero, e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo.

Infine, per quanto riguarda i più recenti sviluppi della normativa comunitaria in tema di riconoscimento, la nuova direttiva 2005/36 non considera, se non in maniera superficiale, il caso del riconoscimento delle qualifiche conseguite in un paese terzo, limitandosi ad affermare come essa “non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell'Unione europea. In ogni caso il riconoscimento dovrebbe avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione per talune professioni” (punto 10 del preambolo).